

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
**FOSSATI ANDENA ROMANENGGHI**  
20122 Milano – C.so di Porta Vittoria, 28  
Tel. 02.80.56.233 – 02.80.56.463  
Fax 02.80.56.536  
26900 Lodi – Via Borgo Adda, 81  
Tel. e Fax. 0371.42.72.76

**RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE E AVVISO**

IN ESECUZIONE

DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO – ROMA - I SEZ.

N. 12149/2018 RESA NEL GIUDIZIO R.G. 12061/2017

In favore del **Comune di Cremona** (C.F. 00297960197), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Alberto Fossati (C.F. FSSLRT58E17F205W; Pec alberto.fossati@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano, e Fabio Romanenghi (C.F. RMNFBA67M11F205F; Pec fabio.romanenghi@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano, nonché dal procuratore e domiciliatario Avv. Giovanni Corbyons (CRBGNN67C01H501E; Pec giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, V. Cicerone n. 44, elettivamente domiciliati

**premesse**

- che il Comune di Cremona, con atto notificato in data 25.9.2017, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e nei confronti del Comune di Grosseto, per l'annullamento dei seguenti atti:

- a) D.P.C.M. del 10 marzo 2017 “*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)*”, pubblicato nella G.U. del 29.05.2017, in relazione all'art. 3, c. 4, e allegata Tabella D, nella parte interessante lo stanziamento disposto a favore del Comune ricorrente;
- b) per quanto occorrer possa, dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata del 23.2.2017 rep. 18/Cu sullo schema del predetto D.P.C.M.;

c) in via subordinata, della nota del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 10.8.2017;

d) di ogni eventuale atto preordinato, connesso o consequenziale;

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato hanno chiesto, con atto di opposizione notificato in data 9.11.2017, che il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale;

- che il Comune ricorrente ha quindi trasposto il ricorso straordinario in sede giurisdizionale avanti al TAR Lazio - Roma il 6.12.2017, depositando l'atto di costituzione e insistendo per l'annullamento e la sospensione degli atti impugnati;

- che il ricorso è stato quindi iscritto al R.G. 12061/2017 del TAR Lazio - Roma;

- che con l'ordinanza n.12149/2018 il TAR ha ritenuto, ad integrazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei Comuni destinatari degli stanziamenti, di cui alla Tabella D del D.P.C.M. del 10 marzo 2017 impugnato;

- che in considerazione dell'elevato numero dei Comuni controinteressati il Collegio ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante la pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'apposita sezione "pubblicità legale" di un apposito avviso dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2) l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati ed un sunto dei motivi di gravame;
- 4) l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5) l'indicazione del numero dell'ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;

6) il testo integrale del ricorso;

- che con la citata ordinanza il TAR Lazio ha stabilito anche che *“i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del ricorrente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento”* e che la P.A. resistente *“dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione”*;

- che detta ordinanza è stata comunicata ai sottoscritti difensori in data 13/12/2018;

- che con detta ordinanza è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;

- che l'udienza pubblica è stata fissata per il giorno 8.5.2019;

tutto ciò premesso, in adempimento della citata ordinanza n. 12149/2018

**si chiede**

a codesta Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare sul proprio sito internet nell'apposita sezione “pubblicità legale” la presente richiesta di notificazione, l'ordinanza del TAR Lazio – Roma I sez. n.

12149/2018, il ricorso straordinario e il relativo atto di costituzione avanti al TAR Lazio, l'elenco degli atti impugnati, il sunto dei motivi di gravame di detto ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, come da allegata Tabella D dell'impugnato D.P.C.M. e conseguentemente di rilasciare al Comune di Cremona, così come rappresentato e difeso dagli scriventi legali, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la data in cui tale pubblicazione è stata adempiuta e di non rimuovere dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva tutta la documentazione ivi inserita.

Si allegano:

1. copia dell'ordinanza del TAR Lazio n. 12149/2018;
2. copia del ricorso introduttivo del giudizio;
3. copia dell'atto di costituzione avanti al TAR Lazio;
4. elenco atti impugnati e sunto dei motivi di gravame;
5. tabella D del D.P.C.M. 10 marzo 2017 impugnato, contenente l'elenco nominativo dei controinteressati.

Con osservanza.

Milano, 21 dicembre 2018

Avv. Fabio Romanenghi

Avv. Alberto Fossati

Avv. Giovanni Corbyons